

SCHEMA DI REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, ALLE MODIFICHE DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI, AL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA, ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE E CESSIONE E ALL'ATTIVITA' TRANSFRONTALIERA

Il presente documento, recante lo schema di “*Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle operazioni di fusione e cessione e all'attività transfrontaliera*”, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 30 aprile 2010** al seguente indirizzo di posta elettronica: consultazione@covip.it.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l'indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Roma, 5 marzo 2010

Relazione sulla schema di “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle operazioni di fusione e cessione e all’attività transfrontaliera”

Con lo schema di Regolamento allegato si è inteso aggiornare le disposizioni COVIP in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività delle forme pensionistiche complementari e di approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari, nonché completare il quadro delle disposizioni COVIP con riguardo ad alcuni profili, quale quelli delle fusioni e cessioni o delle attività transfrontaliere..

L’attività di revisione ed aggiornamento delle procedure di autorizzazione all’esercizio dell’attività e di approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari trova fondamento nell’art. 23, comma 3 della legge n.262 del 2005 (legge sul risparmio) che richiede che le Autorità di vigilanza ivi richiamate, tra cui anche la COVIP, sottopongano a revisione periodica il contenuto degli atti di regolazione adottati.

Tale attività è, inoltre, funzionale ad adeguare le disposizioni regolamentari alla normativa nel frattempo intervenuta. Tra le principali disposizioni del decreto n.252 del 2005, che rilevano ai fini della redazione del presente Regolamento, si ricordano le seguenti:

- l’art. 19, comma 2, lett. b), nella parte in cui riconosce alla COVIP la facoltà di individuare procedure di autorizzazione semplificate, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva;
- l’articolo 4, comma 3 che fissa i termini per il del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione all’esercizio, attribuendo alla COVIP il potere di determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni;
- l’art. 4, comma 6, che prevede che occorre convocare le fonti istitutive prima di pronunciare la decadenza dall’autorizzazione;
- l’art.4, comma 1, che ha snellito la procedura per il riconoscimento della personalità giuridica, precisando che il riconoscimento consegue direttamente al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP (senza che occorra quindi, come prima previsto, un ulteriore provvedimento del Ministero del lavoro);
- l’art.13 che prevede che i PIP debbano essere dotati di un regolamento e che le risorse degli stessi costituiscono patrimonio autonomo e separato;
- l’art. 19 comma 1 che ha previsto anche per i PIP l’iscrizione all’Albo;
- tutte le novità contenute nel decreto in merito alla *governance*;
- l’eliminazione dell’assenso preventivo della COVIP alla stipula delle convenzioni di gestione;
- l’art. 15-*bis*, introdotto dall’art. 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, ed in particolare il comma 1 che attribuisce alla COVIP il compito di autorizzare le forme pensionistiche complementari allo svolgimento all’estero di attività transfrontaliera.

Nella redazione dello schema di Regolamento si è tenuta anche in considerazione la normativa di attuazione del decreto n.252 del 2005, adottata dalla COVIP, come gli Schemi di statuto, regolamento e nota informativa, le Direttive generali ai fondi pensione diffuse dalla COVIP il 28 giugno 2006, il Regolamento COVIP di istituzione del Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica; la Circolare COVIP n. 5603 del 3 ottobre 2008 recante Istruzioni per la trasmissione telematica alla COVIP delle note informative e di altra documentazione.

Si è anche tenuto conto del Regolamento del 29 maggio 2008 sulle modalità di adesione

alle forme pensionistiche complementari, coordinando le previsioni dello schema di Regolamento con le disposizioni in materia di predisposizione e aggiornamento della nota informativa (ivi compreso, ovviamente, il modulo di adesione) e di avvio della raccolta delle adesioni.

Le procedure descritte nello schema di Regolamento sono state, altresì, definite avendo presenti le novità legislative che hanno integrato e modificato la legge 7 agosto 1990, n.241 (recante norme in materia di procedimento amministrativo).

In esso sono state riunite le varie procedure di autorizzazione ed approvazione da parte della COVIP, che oggi sono disciplinate nei seguenti Regolamenti, che saranno quindi abrogati:

- Regolamento sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, adottato dalla COVIP con deliberazione del 22 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni (relativo a fondi negoziali e fondi aperti);
- Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e all'autorizzazione delle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;
- Regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;
- Regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesistenti, adottato dalla COVIP con deliberazione del 4 dicembre 2003;
- Regolamento sulle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto n.252 del 2005, adottato dalla COVIP con deliberazione del 30 novembre 2006.

Lo schema di Regolamento è stato suddiviso in Sezioni distinte, nelle quali sono state raggruppate per ciascuna tipologia di forma previdenziale (fondi negoziali, aperti, PIP e preesistenti) le procedure di rispettivo interesse. Ciò consente di rendere di immediata percezione, in un'ottica di massima trasparenza, le procedure applicabili a ciascuna tipologia e di tener in debito conto le peculiarità di ciascuna di esse.

E' stato, inoltre, considerato opportuno avvalersi, per le procedure di modifica degli statuti e dei regolamenti, della facoltà, prevista dall'art. 19, comma 2, lett. b) del decreto n.252 del 2005, di individuare procedure semplificate, in funzione del contenuto delle modifiche stesse nonché, per i fondi pensione preesistenti, delle caratteristiche dimensionali di tali fondi in termini di iscritti.

Sono state quindi, in primo luogo, previste modalità di approvazione per silenzio-assenso con riferimento alle modifiche statutarie e regolamentari.

Inoltre, in continuità con quanto previsto nei Regolamenti COVIP del 2003 in materia di modifiche statutarie e regolamentari, si è provveduto a perfezionare ulteriormente il processo di semplificazione delle procedure amministrative di competenza della COVIP, ampliando la casistica delle modifiche che formano oggetto di sola comunicazione alla COVIP.

Lo schema del nuovo Regolamento si richiama agli stessi principi che hanno ispirato il processo di semplificazione iniziato nel 2003, ed illustrati nel documento COVIP intitolato "*L'evoluzione dell'attività di vigilanza e la semplificazione amministrativa*", approvato dalla Commissione in data 4 dicembre 2003, che ha accompagnato l'uscita dei predetti Regolamenti.

L'ottica perseguita è sempre quella di far evolvere il concreto esercizio dell'attività di vigilanza da un'attività basata prevalentemente su controlli di tipo documentale in direzione di un'attività incentrata sull'analisi dell'operatività e della struttura organizzativa dei soggetti vigilati. Elemento essenziale di tale strategia è la semplificazione dell'attività di tipo meramente amministrativo, consistente nell'approvazione formale di specifici atti, con il fine da una parte di liberare risorse interne per il potenziamento dell'attività di vigilanza sugli aspetti sostanziali della gestione, dall'altra di responsabilizzare maggiormente gli organi dei fondi.

Il progetto di semplificazione, avviato nel 2003 e ora ulteriormente perfezionato, ha la finalità di consentire una progressiva riduzione, nel quadro della complessiva attività di vigilanza, dei controlli di carattere preventivo più strettamente ancorati ai profili procedurali, fermo restando che, a prescindere dall'adozione di atti provvedimenti di tipo preventivo, la COVIP esercita comunque il proprio generale potere di vigilanza.

Detto progetto di semplificazione, come espressamente indicato nel documento COVIP intitolato "*L'evoluzione dell'attività di vigilanza e la semplificazione amministrativa*" è stato articolato in due distinte fasi di attuazione:

- la prima fase, realizzata con i Regolamenti del 2003, nelle more del compimento dell'*iter* della legge delega in materia previdenziale, mediante la quale si è proceduto allo snellimento di alcune attività procedurali, tenendo conto dei vincoli derivanti dal quadro normativo;
- una seconda fase, quella che si intende realizzare adesso con lo schema di Regolamento allegato, da attuarsi sulla base delle innovazioni normative introdotte dal decreto legislativo e tenuto conto delle risultanze del monitoraggio circa gli effetti delle innovazioni già apportate con i regolamenti del 2003, con la quale si attuano gli ulteriori atti di revisione procedurali ritenuti opportuni.

Inoltre, sono state definite in maniera più compiuta e analitica le procedure da seguire in caso di fusione tra fondi o di cessioni di fondi pensione aperti e PIP. In materia, si ricorda che la COVIP, con deliberazione del 29 agosto 2000, aveva dettato le "Istruzioni per le operazioni di concentrazione tra fondi pensione aventi natura associativa". Tali Istruzioni sono ora state inglobate nel Regolamento, nel quale vengono fornite indicazioni di maggior dettaglio.

Dal 2000 ad oggi sono intervenute numerose operazioni di fusione. Il Regolamento mette a frutto l'esperienza COVIP in materia per fornire indicazioni operative e rispondere ad un'esigenza sempre più avvertita tra gli operatori.

Completa poi il Regolamento la Sezione dedicata alle procedure di autorizzazione dei fondi pensione allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, che si fonda sulle novità normative introdotte nel decreto n.252 del 2005 dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28, in recepimento della Direttiva europea n. 2003/41/CE.

La **I Sezione** è dedicata ai fondi pensione negoziali. In questa Sezione sono riportate le procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme di nuova istituzione, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 22 maggio 2001, e le procedure relative alle modifiche statutarie, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003.

I termini della procedura di autorizzazione sono stati definiti tenendo conto sia delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 3 del decreto n.252 del 2005, sia della disciplina vigente in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990.

La decadenza dall'autorizzazione è stata definita avendo presente il nuovo disposto dell'art. 4, comma 6 del decreto n. 252 del 2005, che richiede che siano convocate le fonti istitutive prima di disporre la decadenza di un fondo dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività per mancato inizio dell'attività o mancato raggiungimento della base associativa minima nei termini previsti. Resta ovviamente inteso che, in via generale, una volta conseguita la suddetta base associativa minima i fondi pensione dovranno procedere tempestivamente ad attivare le procedure finalizzate alla costituzione dell'organo assembleare e alla successiva elezione/nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.

I termini della procedura di approvazione delle modifiche statutarie sono stati allineati ai termini previsti per le procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività. Per tali modifiche è stato, poi, introdotto il meccanismo del silenzio-assenso, in mancanza di un provvedimento esplicito COVIP nei termini indicati.

L'ambito delle modifiche per le quali, in luogo dell'istanza di approvazione, è sufficiente

provvedere alla trasmissione di una comunicazione alla COVIP è stato ampliato, inserendo anche le modifiche della denominazione e della sede legale del fondo e quelle relative alla riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali. Sono state, inoltre, mantenute le modifiche riguardanti l'adeguamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto dell'avvenuta adozione da parte della COVIP di uno Schema di statuto sono ora da considerarsi rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntuali date dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali) con detto Schema.

La **II Sezione** è dedicata ai fondi pensione aperti. In questa sezione sono riportate le procedure relative all'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività di fondi pensione aperti, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 22 maggio 2001, e le procedure relative alle modifiche regolamentari, oggi contenute nel Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003.

I termini della procedura di autorizzazione sono stati definiti tenendo conto sia delle previsioni contenute nell'art. 4, comma 3 del decreto n.252 del 2005, sia della disciplina vigente contenuta nella legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo.

La decadenza dall'autorizzazione è stata disciplinata, avendo presente il nuovo disposto dell'art. 4, comma 6 del decreto n. 252 del 2005, che richiede che siano convocate le fonti istitutive prima di disporre la decadenza di un fondo dall'autorizzazione all'esercizio, e dell'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, che tra le fonti istitutive considera anche le società istitutrici dei fondi aperti.

I termini della procedura di approvazione delle modifiche regolamentari sono allineati ai termini previsti per le procedure di approvazione delle modifiche statutarie.

L'ambito delle modifiche per le quali, in luogo dell'istanza di approvazione, è sufficiente provvedere alla trasmissione di una comunicazione alla COVIP è stato ampliato, inserendo anche quelle modifiche relative a: variazione della denominazione del fondo; variazioni inerenti la banca depositaria e l'impresa che eroga le rendite; variazioni degli Allegati al regolamento relativi al responsabile e all'organismo di sorveglianza. Sono state mantenute le modifiche riguardanti l'adeguamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto dell'avvenuta adozione da parte della COVIP di uno Schema di regolamento sono da considerarsi ora rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntuali date dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali) in detto Schema.

Per le modifiche relative ai coefficienti di trasformazione è stato chiesto al responsabile di valutare anche i presidi adottati dalla società nei confronti di coloro che sono prossimi al pensionamento (in attuazione di quanto previsto nello Schema di regolamento COVIP, ove è precisato che siffatte modifiche non devono incidere sugli iscritti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei successivi tre anni). Per le modifiche riguardanti la banca depositaria, si chiede anche di allegare alla comunicazione un'attestazione che la Banca d'Italia non ha ravvisato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico.

La **III Sezione** è dedicata ai PIP. In questa sezione sono riportate le procedure relative alla prima approvazione del regolamento, oggi contenuta nella delibera COVIP del 30 novembre 2006 recante il Regolamento sulle procedure transitorie per gli adeguamenti dei fondi al decreto n.252 del 2005, e le procedure relative alle modifiche successive.

I termini della procedura di approvazione del regolamento sono stati definiti tenendo conto delle previsioni contenute nello schema di Regolamento per l'approvazione delle modifiche degli statuti e regolamenti dei fondi negoziali e aperti.

Anche per i PIP è stata prevista la procedura semplificata della sola comunicazione per le modifiche relative a variazione della denominazione del PIP e a variazioni della denomina-

zione sociale o della sede legale dell'impresa di assicurazione. Sono state previste, altresì, le modifiche riguardanti l'adeguamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP; tenuto conto dell'avvenuta adozione da parte della COVIP di uno Schema di regolamento sono da considerarsi rientranti in tale ambito anche le modifiche dirette a recepire le indicazioni puntuali date dalla COVIP (sia obbligatorie che eventuali) in detto Schema.

Nella **Sezione IV** sono indicate le procedure concernenti le modifiche degli statuti dei fondi preesistenti, oggi contenute nel Regolamento del 4 dicembre 2003.

Il nuovo Regolamento si allinea all'impostazione adottata con il Regolamento del 4 dicembre 2003, continuando a valorizzare il criterio dimensionale ai fini della definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie.

La procedura di approvazione delle modifiche statutarie è stata ora limitata ai soli fondi con maggiori dimensioni, a prescindere dalla natura giuridica degli stessi. Il fatto che il fondo sia o meno dotato di personalità giuridica non è più considerato elemento rilevante ai fini dell'individuazione della procedura applicabile. L'unico dato considerato importante è l'ampiezza, in numero di iscritti, del fondo. La soglia di rilevanza è stata ora fissata a 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati). I fondi che rientrano in tale fascia coprono, nel complesso, oltre i tre quarti degli iscritti e pensionati di tutto il settore dei fondi preesistenti.

I termini di conclusione dei procedimenti di approvazione delle modifiche statutarie sono stati allineati ai termini previsti per l'approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti di negoziali, aperti e PIP.

Così come previsto per i fondi di nuova costituzione, è stata ampliata la casistica di modifiche statutarie che vanno, comunque, in sola comunicazione, inserendo le seguenti: modifiche della denominazione e della sede del fondo; variazione della denominazione della società per i fondi interni; riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali; istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite.

La **Sezione V** contiene disposizioni nuove, non già contenute in precedenti Regolamenti COVIP. Vengono qui riprese, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, le indicazioni operative contenute nella Deliberazione COVIP del 29 agosto 2000 recante "Istruzioni per le operazioni di concentrazione tra fondi pensione", qui integrate con indicazioni di maggiore dettaglio. In tale ambito sono state definite anche le procedure di fusione e cessione inerenti i fondi pensione aperti e i PIP ovvero riguardanti le società che gestiscono tali forme.

La Sezione chiarisce gli obblighi informativi nei riguardi della COVIP e fornisce precisazioni sulle interrelazioni esistenti tra dette operazioni e le procedure di autorizzazione all'esercizio dell'attività o di approvazione delle modifiche statutarie o regolamentari.

Nella **Sezione VI** è disciplinata la procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera e di notificazione alla COVIP dell'avvio della relativa operatività. Tale Sezione è stata redatta tenendo presenti le previsioni contenute nella Direttiva 2003/41/CE, nell'art. 15-*bis* del decreto n.252 del 2005 e nel Protocollo di Budapest, elaborato dal CEIOPS, in materia di collaborazione tra Autorità degli Stati membri.

La **Sezione VII** contiene le norme in materia di responsabile del procedimento e di entrata in vigore.

Schema di Regolamento sulle procedure relative all'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera

**SEZIONE I
FONDI PENSIONE NEGOZIALI**

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1 del decreto n.252 del 2005 (di seguito: fondi pensione negoziali).

**TITOLO I
Autorizzazione all'esercizio dell'attività**

Art. 2.

Istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, i fondi pensione negoziali presentano alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione, sede legale e codice fiscale del fondo pensione;
- b) indicazione della fonte istitutiva del fondo pensione;
- c) attestazione che lo statuto allegato è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate. Nel caso in cui lo statuto si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
- d) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) e della carica rivestita, di tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati in sede di atto costitutivo;
- e) richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, ove coerente con la natura giuridica prescelta;
- f) elenco dei documenti allegati;
- g) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo redatto per atto pubblico;

- b) copia dello statuto;
- c) copia della fonte istitutiva del fondo pensione;
- d) copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo ai componenti degli organi collegiali, nonché al responsabile del fondo ove già nominato, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;
- e) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa del programma iniziale di attività del fondo, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
 - 1) numero degli appartenenti all'area dei destinatari e delle relative aziende;
 - 2) numero minimo di aderenti previsto per procedere all'elezione degli organi collegiali;
 - 3) tempi previsti per il conseguimento della predetta base associativa minima, comunque non superiore a 18 mesi;
 - 4) tempi previsti per la conclusione dei processi di individuazione del gestore finanziario, della banca depositaria, dell'eventuale gestore amministrativo e dell'eventuale soggetto incaricato del controllo contabile;
 - 5) numero previsto di aderenti al termine di ogni anno, con riferimento al primo triennio di attività;
 - 6) modalità di finanziamento delle spese di avvio;
 - 7) indicazioni sul processo di sviluppo dell'assetto organizzativo;
- f) schemi previsionali, predisposti dall'organo di amministrazione, relativi ai primi tre esercizi di attività dai quali risultino stime riguardanti almeno l'ammontare dei contributi, degli oneri amministrativi (con separata evidenza di quelli relativi a servizi acquisiti da terzi, alle spese generali ed amministrative nonché a quelle per il personale) e dell'attivo netto destinato alle prestazioni;
- g) copia del regolamento elettorale allegato alle fonti istitutive ovvero allo statuto.

3. Contestualmente all'istanza è trasmessa, altresì, bozza della Nota informativa, redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 4.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 2, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo all'esercizio dell'attività, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 3, commi 1 e 2, ovvero risulti irregolare, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente

Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 ed il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Per i fondi che ne abbiano fatto richiesta, il riconoscimento della personalità giuridica consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, in caso di riconoscimento della personalità giuridica, nel Registro di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005.

7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni il fondo provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate in capo al responsabile del fondo la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8 il fondo trasmette alla COVIP il testo integrale dello statuto su supporto cartaceo e con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 5.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Costituiscono ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio:

a) il mancato inizio dell'attività entro 12 mesi dall'iscrizione nell'Albo;

b) il mancato raggiungimento della prevista base associativa minima entro 18 mesi dall'iscrizione nell'Albo.

2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca le fonti istitutive. In presenza di motivate esigenze rappresentate dalle fonti istitutive, la COVIP può consentire una proroga dei termini di cui al comma 1 per un periodo comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Decorso inutilmente anche il periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

TITOLO II

Modifiche statutarie

Art. 6.

Istanza di approvazione delle modifiche statutarie

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione negoziali presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate;
- c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di statuto predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) copia del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
- c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti.

4. Contestualmente all'istanza è trasmessa, altresì, la bozza delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie.

5. Le copie integrali dello statuto modificato e della bozza della Nota informativa sono trasmesse con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 7.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 6, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 6, commi 2 e 3, ovvero risulti irregolare, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente tra-

smessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 ed il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche statutarie.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi trasmettono alla COVIP il testo integrale dello statuto su supporto cartaceo e con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

7. Il fondo provvede all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

Art. 8.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 6 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

- a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
- b) variazione della denominazione e della sede legale del fondo;
- c) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;
- d) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 9.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 8 riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 8 comma 1 a cui le stesse si riferiscono;
- c) data di efficacia delle modifiche;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) copia del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
- c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti;
- d) nuovo testo integrale dello statuto;
- e) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche statutarie.

3. Il testo integrale dello statuto è altresì trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. Il fondo provvede all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

SEZIONE II FONDI PENSIONE APERTI

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica ai fondi pensione di cui all'art. 12 del decreto n. 252 del 2005 (di seguito: fondi pensione aperti).

TITOLO I

Autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

Art. 11.

Istanza di autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività

1. Ai fini dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività di un fondo pensione aperto, i soggetti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto n. 252 del 2005, aventi i requisiti fissati dalle rispettive Autorità di vigilanza, presentano alla COVIP apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione è contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorità di vigilanza.

Art. 12.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione sociale e sede legale del soggetto istante;
- b) denominazione del fondo pensione che si intende istituire e sue caratteristiche generali;
- c) attestazione che il regolamento è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
- d) protocollo di autonomia gestionale in cui il soggetto istante dichiara che si asterrà da qualsiasi comportamento che possa essere di ostacolo ad una gestione indipendente, sana e prudente del fondo pensione o che possa indurre il fondo medesimo ad una condotta non coerente con i principi di cui al decreto n. 252 del 2005;
- e) elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo della società;
- f) indicazione delle Autorità di vigilanza alle quali sono inviate le copie dell'istanza;
- g) elenco dei documenti allegati;
- h) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia del regolamento del fondo pensione aperto e del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;
- b) attestazione del legale rappresentante che lo statuto del soggetto istante prevede la possibilità, in relazione alla normativa di settore, di costituire fondi pensione aperti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto n. 252 del 2005;
- c) qualora la società abbia già provveduto alle relative nomine, copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione e ai due componenti dell'organismo di sorveglianza, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;
- d) relazione illustrativa del programma di attività del fondo contenente anche indicazione della struttura organizzativa ad essa dedicata;
- e) copia della delibera che riconosce la contribuzione affluente al fondo pensione aperto, le risorse accumulate e i relativi rendimenti quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

3. Contestualmente all'istanza è, altresì, trasmessa la bozza della Nota informativa, redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 13.

Procedura di autorizzazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 11, corredata dalla richiesta documentazione, sentite le Autorità di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la so-

cietà alla costituzione e all'esercizio dell'attività del fondo pensione aperto, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3, 4 e 5.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicate nell'art. 12, commi 1 e 2 ovvero risulti irregolare, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso, per un periodo massimo di 90 giorni al fine dell'acquisizione da parte di COVIP del parere dell'Autorità di vigilanza sul soggetto istante.

4. Il termine è, altresì, sospeso, qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

5. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

6. A seguito dell'autorizzazione all'esercizio e all'inoltro alla COVIP di comunicazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante che la Banca d'Italia non ha ravvisato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico di banca depositaria, la COVIP dispone l'iscrizione del fondo pensione nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

7. L'esito del procedimento relativo all'istanza di autorizzazione è comunicato dalla COVIP al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni la società provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo pensione e ai due componenti dell'organismo di sorveglianza, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.

9. Entro lo stesso termine di cui al comma 8, il soggetto istante trasmette alla COVIP il testo del regolamento, e relativi allegati, su supporto cartaceo e con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 14.

Decadenza dall'autorizzazione

1. Il mancato inizio dell'attività entro 12 mesi dall'iscrizione nell'Albo costituisce ipotesi di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio.
2. Prima di dichiarare la decadenza la COVIP convoca il legale rappresentante della società istitutrice del fondo pensione aperto. In presenza di motivate esigenze, la COVIP può consentire una proroga del termine di cui al precedente comma per un periodo comunque non superiore ad ulteriori 12 mesi. Decorso inutilmente anche l'eventuale periodo di proroga, la COVIP dichiara la decadenza.

TITOLO II

Modifiche regolamentari

Art. 15.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari, le società autorizzate all'esercizio dei fondi pensione aperti presentano alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:
 - a) denominazione del fondo pensione aperto;
 - b) indicazione delle modifiche apportate;
 - c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
 - d) elenco dei documenti allegati;
 - e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.
3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:
 - a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
 - b) copia del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
 - c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.
4. Contestualmente all'istanza è, altresì, trasmessa la bozza delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari.
5. Il testo integrale del regolamento è trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 16.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 15, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche regolamentari, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 3, commi 2 e 3, ovvero risulti irregolare, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica alla società i motivi ostativi rilevati. La società può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, i soggetti autorizzati all'esercizio dei fondi pensione aperti comunicano alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento su supporto cartaceo e con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
7. La società provvede all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

Art. 17.

Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 15, è presentata alla COVIP una comunica-

zione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

- a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
- b) variazione della denominazione del fondo pensione;
- c) variazione della denominazione sociale o della sede legale della società istitutrice del fondo;
- d) variazioni inerenti la banca depositaria ovvero l'impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle prestazioni;
- e) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le disposizioni in materia di responsabilità e di organismo di sorveglianza;
- f) variazione degli Allegati al regolamento contenenti le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e le condizioni che regolano le prestazioni per invalidità e premorienza.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 18.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art. 17 riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 17, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
- c) data di efficacia delle modifiche;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) copia del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
- c) relazione del responsabile del fondo nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dalla società a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione. In caso di modifiche concernenti i coefficienti di trasformazione sono altresì valutati i presidi posti dalla società a tutela degli iscritti che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei successivi tre anni;
- d) nuovo testo integrale del regolamento ovvero nuovo testo degli allegati contenenti condizioni e modalità di erogazione delle rendite o delle condizioni che regolano le prestazioni per invalidità e premorienza;
- e) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari;
- f) in caso di variazione della banca depositaria, attestazione a firma del legale rappresentante della società che la Banca d'Italia non ha ravvisato elementi ostativi all'assunzione dell'incarico.

3. Il testo integrale del regolamento ovvero degli allegati contenenti condizioni e modalità di erogazione delle rendite o delle condizioni che regolano le prestazioni per invalidità e premo-

rienza è, altresì, trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. La società provvede all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

SEZIONE III PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI ATTUATI MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA (PIP)

Art. 19.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del decreto n. 252 del 2005 (di seguito: PIP).

TITOLO I

Approvazione del regolamento

Art. 20.

Istanza di approvazione del regolamento

1. Ai fini dell'approvazione del regolamento, le imprese di assicurazione che abbiano istituito PIP presentano alla COVIP un'apposita istanza, in regola con la vigente disciplina in materia di bollo per l'iscrizione ad albi e pubblici registri, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 21.

Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione dell'impresa di assicurazione e indicazione del numero di iscrizione all'Albo Imprese tenuto dall'ISVAP e della relativa sezione o elenco;
- b) denominazione del PIP;
- c) attestazione che il regolamento allegato è conforme allo Schema predisposto dalla COVIP e rispondente alle direttive dalla stessa emanate. Nel caso in cui il regolamento si differenzi, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
- d) generalità complete (compreso codice fiscale e residenza) dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo della società;
- e) elenco dei documenti allegati;
- f) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) copia del regolamento del PIP e del verbale dell'organo competente che lo ha approvato;
- b) copia della deliberazione con la quale l'impresa di assicurazione ha provveduto alla costituzione del patrimonio autonomo e separato;
- c) ove la società abbia già provveduto alla relativa nomina, copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico. La data del verbale non deve essere anteriore di oltre 30 giorni rispetto all'istanza;
- d) bozza delle condizioni generali di contratto.

3. Contestualmente all'istanza è, altresì, trasmessa la bozza della Nota informativa, redatta in conformità allo Schema approvato dalla COVIP.

Art. 22.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 20, corredata dalla richiesta documentazione, approva il regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 21, commi 1 e 2, ovvero risulti irregolare, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se l'impresa di assicurazione invia alla COVIP documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'impresa di assicurazione i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, il regolamento si intende comunque approvato se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. A seguito dell'approvazione del regolamento, la COVIP provvede all'iscrizione del PIP nell'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

7. Prima dell'avvio della raccolta delle adesioni l'impresa di assicurazione provvede al deposito della Nota informativa ai sensi della deliberazione COVIP del 29 maggio 2008 e trasmette, ove non già inoltrato in sede di istanza, copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione nella quale sono state verificate, in capo al responsabile del fondo, la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle altre situazioni rilevanti previste dalla normativa per l'assunzione dell'incarico.

8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, le imprese di assicurazione trasmettono alla COVIP il testo del regolamento su supporto cartaceo e con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

TITOLO II

Modifiche regolamentari

Art. 23.

Istanza di approvazione delle modifiche regolamentari

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche regolamentari le imprese di assicurazione presentano alla COVIP apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del PIP;
- b) indicazione delle modifiche apportate;
- c) dichiarazione attestante che le modifiche sono compatibili con lo Schema di regolamento predisposto dalla COVIP. Nel caso in cui le modifiche si differenzino, per qualche profilo, rispetto allo Schema, dovranno essere indicate le relative differenze e le ragioni delle stesse;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) copia del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche del regolamento con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni;
- c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione.

4. Contestualmente all'istanza sono trasmesse in bozza le parti modificate delle condizioni generali di contratto e della Nota informativa.

5. Copia integrale del regolamento modificato è trasmessa con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 24.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 23, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche del regolamento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 23, commi 2 e 3, ovvero risulti irregolare, la COVIP procede a richiedere entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica all'istante i motivi ostativi rilevati. L'impresa di assicurazione può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione, in tutto o in parte, delle modifiche regolamentari.
5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche regolamentari si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.
6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche regolamentari o dal decorso dei termini, le imprese di assicurazione devono comunicare alla COVIP la data dalla quale decorrerà l'applicazione delle modifiche. Nello stesso termine è trasmesso il nuovo testo integrale del regolamento, su supporto cartaceo e con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.
7. L'impresa di assicurazione provvede all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

Art. 25.

Comunicazione di modifiche regolamentari

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 23, è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardino:

- a) adeguamenti del regolamento a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
- b) variazione della denominazione del PIP;
- c) variazione della denominazione sociale o della sede legale dell'impresa di assicurazione.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 26.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art.25 riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del PIP;
- b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 25, comma 1, a cui le stesse si riferiscono;
- c) data di efficacia delle modifiche;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) copia del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche con l'indicazione delle motivazioni delle variazioni apportate;
- c) relazione del responsabile del PIP nella quale sono evidenziate le ricadute delle modifiche sugli iscritti e sono valutati i presidi posti dall'impresa di assicurazione a tutela degli stessi anche in ordine alle modalità di attuazione;
- d) nuovo testo integrale del regolamento;
- e) copia delle sezioni della Nota informativa interessate dalle modifiche regolamentari.

3. Il testo integrale del regolamento è, altresì, trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

4. L'impresa di assicurazione provvede all'aggiornamento della Nota informativa e alla relativa trasmissione alla COVIP in conformità a quanto previsto dalla deliberazione COVIP del 29 maggio 2008.

SEZIONE IV
FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Art. 27.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 iscritte nell'Albo dei fondi pensione e vigilate dalla COVIP (di seguito: fondi pensione preesistenti).

TITOLO I

Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti

Art. 28.

Istanza di approvazione delle modifiche statutarie

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche statutarie, i fondi pensione preesistenti con almeno 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati) al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica, presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate;
- c) elenco dei documenti allegati;
- d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) copia del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
- c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti;
- d) nuovo testo integrale dello statuto.

4. Copia integrale dello statuto modificato è trasmessa con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 29.

Procedura di approvazione

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 28, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di

cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti indicati nell'art. 28, ovvero risulti irregolare, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è, invece, sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al soggetto istante i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale, concedendo ovvero negando l'approvazione delle modifiche statutarie.

5. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, le modifiche statutarie si intendono comunque approvate se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 4, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

6. Entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie o dal decorso dei termini, i fondi trasmettono alla COVIP il testo dello statuto su supporto cartaceo e con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

Art. 30.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art.28 è presentata alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica, nei casi in cui le modifiche riguardano:

- a) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
- b) variazione della denominazione e della sede legale della forma pensionistica;
- c) variazione, con riferimento ai fondi interni, della denominazione della società;
- c) riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali;
- d) istituzione di nuove linee di investimento ovvero variazione di quelle già istituite.

2. La comunicazione è presentata entro 30 giorni dalla delibera di modifica e si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è

pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 31.

Contenuto della comunicazione e documentazione a corredo della stessa

1. La comunicazione di cui all'art.30 riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate e delle fattispecie di cui all'art. 30 a cui le stesse si riferiscono;
- c) data di efficacia delle modifiche;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica ed il nuovo testo degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) copia del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
- c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti;
- d) nuovo testo integrale dello statuto.

3. Il testo integrale dello statuto è, altresì, trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

TITOLO II

Modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti

Art. 32.

Comunicazione di modifiche statutarie

1. In luogo dell'istanza di cui al precedente art. 28, i fondi pensione preesistenti con meno di 4.000 iscritti (per tali intendendosi gli iscritti attivi e i pensionati) al termine dell'anno precedente a quello in cui viene deliberata la modifica presentano alla COVIP una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente all'avvenuta delibera di modifica, entro 30 giorni dalla delibera stessa. La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. La comunicazione riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate;
- c) data di efficacia delle modifiche;
- d) elenco dei documenti allegati;
- e) generalità del legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione.

3. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

- a) documento di raffronto tra il testo vigente degli articoli oggetto di modifica e il nuovo testo

- degli stessi con evidenza delle modifiche apportate;
- b) copia del verbale dell'organo competente che ha approvato le modifiche statutarie;
 - c) relazione dell'organo di amministrazione che illustri le motivazioni delle variazioni apportate e le eventuali ricadute sugli iscritti;
 - d) nuovo testo integrale dello statuto.

4. Il testo integrale dello statuto è, altresì, trasmesso con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche indicate dalla COVIP.

SEZIONE V OPERAZIONI DI FUSIONE E CESSIONE

Art. 33.

Operazioni di fusione tra fondi pensione negoziali o preesistenti

1. Ciascun fondo pensione negoziale o preesistente che partecipa ad un'operazione di fusione trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, almeno 60 giorni prima di sottoporre il progetto all'assemblea.

2. Alla comunicazione sono allegati i seguenti documenti:

a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo di amministrazione;

b) progetto di fusione contenente:

1) denominazione e numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione interessati all'operazione;

2) eventuali modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto del fondo incorporante o statuto del fondo risultante dalla fusione (in caso di fusione propria);

c) relazione dell'organo di amministrazione contenente:

1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate e al personale del fondo incorporante;

2) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);

3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti del fondo incorporante o risultante dalla fusione, profili di tutela degli aderenti, anche con riferimento alle tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando);

d) relazione del responsabile del fondo pensione contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Copia del progetto di fusione e della relativa documentazione è depositata presso la sede del fondo nei 30 giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione non sia deliberata.

4. Una volta intervenuta l'approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee i fondi interessati dall'operazione o, in caso di incorporazione il fondo incorporante, provvedono ad inoltrare alla COVIP istanza di approvazione delle eventuali modifiche statutarie, ovvero comunicazione inerente l'avvenuta delibera di modifica, in conformità alle previsioni contenute nella Sezione I, Titolo II (fondi negoziali) e nella Sezione IV (fondi pensione preesisten-

ti) del presente Regolamento.

5. I fondi danno corso agli ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione dell'operazione di fusione dopo aver acquisito l'approvazione delle modifiche statutarie o avere effettuato, nei casi previsti, la comunicazione delle modifiche adottate.

6. Ad esito dell'operazione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito della fusione e la data di efficacia della stessa. Alla comunicazione è allegata copia dell'atto di fusione.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, riguardanti in particolare i fondi costituiti in forma associativa, si applicano anche ai fondi pensione aventi una diversa natura giuridica, per quanto compatibili con i relativi assetti ordinamentali.

8. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 e, nel caso in cui il fondo incorporato risulti dotato di personalità giuridica, dal Registro dei fondi pensione dotati di personalità giuridica.

Art. 34.

Operazioni di fusione di fondi pensione aperti gestiti da una medesima società

1. Nel caso di operazioni di fusione tra fondi pensione aperti gestiti da una medesima società è trasmessa alla COVIP un'apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.

2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo di amministrazione;

b) progetto di fusione contenente:

1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate;

2) confronto tra le principali caratteristiche dei fondi interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);

3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, modalità di fusione tra comparti e presidi volti alla verifica dei limiti di investimento dei comparti incorporanti, criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);

4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento, tutele riconosciute agli iscritti a eventuali comparti garantiti del fondo incorporando; modalità adottate per il mantenimento delle condizioni assicurative applicate dal fondo incorporando a coloro che maturano il diritto al pensionamento nei tre anni successivi all'operazione di fusione, modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione);

c) bozza di comunicazione agli aderenti al fondo incorporando e, in caso di adesioni collettive, alle aziende ed alle OO.SS. interessate, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al fondo incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione;

d) relazioni dei responsabili dei fondi pensione, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione.

4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del fondo pensione aperto incorporante, la società provvede ad inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui alla Sezione II, Titolo II del presente Regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.

5. Ad esito dell'operazione di fusione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante la data di efficacia della fusione e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento alla avvenuta comunicazione agli iscritti del numero di quote del fondo incorporante attribuite in base al valore di concambio.

6. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del fondo incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

Art. 35.

Operazioni di cessione di fondi pensione aperti

1. Nel caso di operazioni di cessione di un fondo pensione aperto ad altra società è presentata alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un'apposita comunicazione, a firma dei legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:

- a) ragioni della cessione;
- b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica);
- c) tempistica dell'operazione.

2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le società presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza:

- a) istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del fondo pensione aperto, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione II, Titolo II del presente Regolamento;
- b) istanza di autorizzazione della società cessionaria all'esercizio dell'attività del fondo oggetto della cessione, ai sensi del presente Regolamento.

3. Alle istanze di cui al comma precedente è allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di cessione e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo di amministrazione della società cedente;
- b) copia della delibera di acquisizione del fondo pensione aperto e di approvazione delle modifiche regolamentari, assunta dall'organo di amministrazione della società cessionaria;
- c) bozza di comunicazione agli aderenti e, in caso di adesioni collettive, alle aziende ed alle OO.SS. interessate, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;
- d) relazione del responsabile del fondo pensione aperto, contenente le valutazioni effettuate

sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

4. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto cedente, i termini del procedimento di autorizzazione all'esercizio sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

5. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla società cessionaria, la COVIP provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività relativa alla cedente.

Art. 36.

Operazioni di fusione fra PIP

1. Nel caso di operazioni di fusione tra PIP gestiti da una stessa impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP un'apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.

2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo di amministrazione;

b) progetto di fusione contenente:

1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate;

2) confronto tra le principali caratteristiche dei PIP interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);

3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, eventuali criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);

4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica; modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione);

c) bozza di comunicazione agli aderenti al PIP incorporando, contenente anche indicazione delle modalità di conversione delle posizioni individuali, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al PIP incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione;

d) relazioni dei responsabili dei PIP, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione.

4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, l'impresa di assicurazione provvede ad inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui alla Sezione III, Titolo II del presente Regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.

5. Qualora l'operazione preveda anche la fusione delle gestioni separate, ovvero dei fondi interni, l'impresa di assicurazione deve, inoltre, trasmettere alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta preventiva comunicazione all'ISVAP e il mancato ricevimento, nei termini previsti dalla rispettiva normativa di settore, di rilievi da parte della stessa.

6. Ad esito dell'operazione di fusione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito della fusione e la data di efficacia della stessa.

7. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del PIP incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

Art. 37.

Operazioni di cessione di PIP

1. Nel caso di operazioni di cessione di un PIP ad altra impresa di assicurazione è presentata alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un'apposita comunicazione, a firma dei legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:

- a) ragioni della cessione;
- b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica);
- c) tempistica dell'operazione.

2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le imprese presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del PIP, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui alla Sezione III, Titolo II del presente Regolamento.

3. All'istanza di cui al comma precedente è allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di cessione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo di amministrazione dell'impresa cedente;
- b) copia della delibera di acquisizione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo di amministrazione dell'impresa cessionaria;
- c) bozza di comunicazione agli aderenti e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;
- d) copia della delibera dell'organo di amministrazione dell'impresa cessionaria con la quale è stato costituito il patrimonio autonomo e separato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- e) relazione del responsabile del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

4. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'ISVAP, i termini del procedimento di approvazione delle modifiche regolamentari sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

Art. 38.

Operazioni societarie riguardanti le società che gestiscono fondi pensione aperti o PIP

1. Le società che gestiscono un fondo pensione aperto o un PIP e che sono interessate da un'operazione di fusione o scissione sono tenute ad informarne la COVIP prima del deposito del progetto di fusione o scissione ai sensi dell'art. 2501-ter e 2506-bis del codice civile. Nella comunicazione, a firma del legale rappresentante, sono fornite le seguenti informazioni:

- a) descrizione dell'operazione (ad es. indicazione delle società interessate, modalità di realizzazione, tempistica);
- b) effetti dell'operazione sui fondi pensione aperti o sui PIP istituiti dalla o dalle società interessate;
- c) profili di tutela degli aderenti;
- d) descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente l'efficacia dell'operazione.

2. All'informativa di cui al comma 1 è allegata una relazione del responsabile del fondo pensione aperto o del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora l'operazione sia soggetta ad autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto gestore, le società provvedono ad informare la COVIP dell'avvenuto rilascio della stessa.

4. Ad esito dell'operazione di fusione o scissione, la società incorporante ovvero, nel caso in cui l'operazione abbia comportato la creazione di una o più società, la società neocostituita che gestisca il fondo pensione aperto o il PIP trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante:

- 1) gli adempimenti effettuati a seguito della fusione o scissione, con riguardo al fondo pensione aperto o al PIP e ai relativi iscritti;
- 2) la data di efficacia dell'operazione;
- 3) la sussistenza, in base all'atto costitutivo o statuto, della possibilità di costituire fondi pensione aperti ovvero la sussistenza dell'autorizzazione all'esercizio dei rami vita necessari per la gestione di PIP.

SEZIONE VI OPERATIVITA' ALL'ESTERO DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

Art. 39.

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 15-bis, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 che intendono operare in altri Stati membri dell'Unione Europea.

Art. 40.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera

1. I fondi di cui all'art. 15-*bis*, comma 1 del decreto n. 252 del 2005 che intendono essere autorizzati all'esercizio dell'attività transfrontaliera ai sensi del predetto articolo presentano apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero in un momento successivo.
3. All'istanza è allegata una relazione, a firma del legale rappresentante, illustrativa del programma di attività della forma pensionistica all'estero, degli Stati in cui prevede di operare, e delle misure organizzative che si intendono porre in essere per far fronte a detta attività.
4. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza corredata dalla richiesta documentazione autorizza il fondo all'esercizio dell'attività transfrontaliera, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 5, 6 e 7. L'approvazione dell'istanza presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività è, comunque, subordinata al previo rilascio della stessa.
5. Qualora la relazione prodotta risulti incompleta o insufficiente, ovvero l'istanza risulti irregolare, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 4 è interrotto. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto richiedente invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa. In tali ipotesi, il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prodotta. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
7. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondo può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 4 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
8. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera è data indicazione nell'Albo.

Art. 41.

Comunicazioni relative all'attività transfrontaliera

1. Il fondo pensione, autorizzato all'esercizio dell'attività transfrontaliera, che intende avviare

detta attività in un altro Stato membro è tenuto a darne informativa alla COVIP. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. La comunicazione di cui al comma 1 va presentata ogni volta che il fondo intende operare con un nuovo datore di lavoro, o con altri lavoratori, residenti in un diverso Stato membro.

3. Alla comunicazione è allegata una scheda riepilogativa contenente le informazioni di seguito elencate:

- a) estremi identificativi del fondo, sua natura giuridica, numero di iscrizione all'Albo COVIP, contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito *web*;
- b) numero complessivo, alla data più recente, degli iscritti e beneficiari, distinguendo il numero di quelli relativi a pregresse adesioni transfrontaliere;
- c) elenco degli Stati nei quali il fondo è operativo;
- d) modalità gestionali (gestione diretta o convenzionata);
- e) nazionalità della banca depositaria;
- f) Stato membro in cui intende operare;
- g) elenco degli altri Stati coinvolti;
- h) nome, indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito *web*) del datore di lavoro interessato e categorie di lavoratori ai quali ci si intende rivolgere;
- i) nome e indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito *web*) del rappresentante del fondo nello Stato membro ospitante (*eventuale*);
- l) modalità di adesione;
- m) numero di potenziali aderenti nello Stato ospitante;
- n) regime della forma pensionistica, tipologia dello schema e delle prestazioni offerte, nonché condizioni e modalità per l'erogazione delle stesse;
- o) eventuali garanzie e prestazioni accessorie offerte;
- p) contribuzioni previste a carico del datore di lavoro o del lavoratore;
- q) soggetto tenuto ad erogare le prestazioni.

4. Una copia della medesima scheda, redatta nella lingua dello Stato membro in cui si intende operare ovvero nella lingua concordata dalla COVIP con l'Autorità dello Stato membro ospitante, è inoltrata alla COVIP secondo le modalità da questa indicate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. La scheda di cui al comma 4 è trasmessa dalla COVIP all'Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante qualora abbia motivo di ritenere che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria del fondo, ovvero l'onorabilità o professionalità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo o del responsabile siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro ospitante. In caso contrario, la COVIP porta a conoscenza del fondo le ragioni ostative rilevate affinché lo stesso non ponga in essere l'attività transfrontaliera oggetto della comunicazione e ne dà, se del caso, comunicazione all'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. La COVIP dà comunicazione al fondo dell'avvenuta trasmissione della scheda di cui al comma 4 all'Autorità dello Stato membro ospitante e della data di trasmissione.

7. Qualora le disposizioni indicate nell'art. 15-*bis*, commi 6 e 7, del decreto n. 252 del 2005 siano trasmesse alla COVIP dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante, la

COVIP ne dà comunicazione al fondo. A decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni, ovvero in assenza di comunicazione, decorsi due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la scheda di cui al comma 4 il fondo pensione può iniziare l'attività a favore del soggetto interessato.

8. Qualora l'Autorità dello Stato membro ospitante non trasmetta le informazioni indicate nell'art. 15-*bis*, commi 6 e 7, del decreto n. 252 del 2005, ovvero informi la COVIP che l'attività transfrontaliera risulti incompatibile con le disposizioni nazionali in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, la COVIP ne dà comunicazione al fondo entro due mesi dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la scheda di cui al comma 4.

SEZIONE VII NORME FINALI

Art. 42.

Unità organizzativa e responsabile del procedimento

1. Le unità organizzative responsabili delle istruttorie dei procedimenti di cui alle Sezioni I, II, III, IV, V e VI del presente Regolamento sono le rispettive Direzioni di vigilanza competenti con riguardo a ciascuna delle forme pensionistiche complementari. L'articolazione delle Direzioni e le competenze delle stesse sono riportate sul sito Internet della COVIP (www.covip.it).

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile della Direzione di vigilanza competente o altro dipendente dallo stesso designato.

Art. 43.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della COVIP.

2. Lo stesso entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il Regolamento COVIP sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione, adottato con deliberazione del 22 maggio 2001, i Regolamenti COVIP, adottati con deliberazione del 4 dicembre 2003, recanti le procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, le procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti e le procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione preesistenti e il Regolamento COVIP, adottato con deliberazione del 30 novembre 2006, relativo alle procedure relative agli adeguamenti delle forme pensionistiche complementari al decreto n.252 del 2005.

Il Presidente: FINOCCHIARO